

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1470 DEL 12/09/2024

### **O G G E T T O**

PROROGA COMANDO PRESSO L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA DELLA SIG.RA FATTORI LUCIA, DIPENDENTE DELL'AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA IN QUALITA' DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 1532/24

Il Direttore Amministrativo riferisce:

Premesso che con deliberazioni n. 1193/2020, n. 1750/2021, n. 1474/2022 e n. 1312/2023 è stato concesso il comando presso la scrivente Azienda ex art. 17 L. n. 266 del 28.07.1999 della sig.a Lucia Fattori, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera, in qualità di Tecnico sanitario di Radiologia Medica, Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, in scadenza il 6 settembre 2024.

Vista la nota, acquisita al protocollo aziendale n. 54557 del 23.05.2024, con cui la sig.ra Lucia Fattori chiede "di permanere assegnata in comando presso l'Azienda ULSS n. 8 Berica, non essendo mutate le condizioni che hanno fatto scaturire l'originaria richiesta di ricongiunzione familiare" in quanto il coniuge (sig. A. P.), dipendente dell'Arma dei Carabinieri, è stato trasferito "d'autorità" alla Compagnia Carabinieri di Cittadella (PD).

Ricordato che l'art. 17 della Legge n. 266 del 28.07.1999 stabilisce che: *"Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri ... (omissis), ... trasferito d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina"*.

Considerato che per il dipendente pubblico, coniuge convivente di personale in servizio permanente delle forze armate trasferito d'autorità, si configura un diritto al ricongiungimento familiare, che nel caso di specie potrà essere realizzato attraverso l'assegnazione in comando, disciplinato dall'art. 20 del C.C.N.L. 20.09.2001 Integrativo Comparto Sanità, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 266 del 28.07.1999.

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area Tecnica.

Precisato altresì che l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera, con nota conservata in atti, ha espresso l'assenso alla proroga del comando in parola a decorrere dal 7 settembre 2024 e per la durata di anni uno, rinnovabile.

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento, di accogliere la richiesta dell'interessata di prorogare il comando presso la scrivente Azienda per ricongiunzione del coniuge dipendente dell'Arma dei Carabinieri ex art. 17 L. n. 266 del 28.07.1999, a decorrere dal 7 settembre 2024 e per anni uno.

Precisato che così come previsto dal comma 2 del citato art. 20 del C.C.N.L. Integrativo 20.09.2001 Comparto Sanità, agli oneri derivanti dal presente comando provvederà direttamente la scrivente Azienda.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prorogare, per le motivazioni in premessa indicate, il comando presso la scrivente Azienda ex art. 17 L. n. 266 del 28.07.1999 della sig.a Lucia Fattori, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera, in qualità di Tecnico sanitario di Radiologia Medica, Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, a decorrere dal 7 settembre 2024 e per un periodo di anni uno, rinnovabile;
2. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---